



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 10 marzo 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Varese
P.za Monte Grappa, 4
21100 Varese**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 24/2021 Attività professionali iscritti nella sez. B.

Con il quesito formulato lo scorso 11 febbraio un iscritto a codesto Ordine chiede chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento Professionale - di seguito OP) e all'esatta determinazione delle attività esercitabili da un esperto contabile iscritto nella sezione B dell'Albo.

In riferimento alla questione sollevata, si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a), OP, agli iscritti nella Sezione B "Esperti contabili" dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica nell'attività di "tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali".

La disposizione richiamata deve essere interpretata nel senso che agli esperti contabili è consentito:

- tenere i libri contabili, fiscali e del lavoro di associazioni, persone fisiche o giuridiche (e tra queste ultime devono ricomprendersi anche le società di capitali);
- effettuare attività di revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali.

Come può osservarsi, dunque, la limitazione alle persone giuridiche diverse dalle società di capitali riguarda esclusivamente lo svolgimento dell'attività di revisione e certificazione contabile e discende dal fatto che nelle società di capitali l'attività di revisione legale è riservata ai revisori legali e alle società di revisione iscritti nell'apposito registro dei revisori tenuto dal Ministero dell'Economia, ovvero, laddove consentito dalla legge, ai componenti del collegio sindacale¹.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani

¹ Si precisa, a tal proposito, che la carica di componente del collegio sindacale può essere assunta solo dagli iscritti nella sezione A dell'Albo (art. 1, co. 3, lett. e), del D.Lgs. n. 139/2005).